



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Del 22.3.2018

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

R. G. 12471/16

IL Giudice Onorario di Pace Dott. Giuseppe CARLUCCI, ha
pronunciato la seguente

Reg. cron. N.

Riservata il 15.3.2018

S E N T E N Z A

Pubb. il

nella causa civile iscritta al n. 12471/2016 R.G., promossa da

Repert. n°

, c.f. :

difeso e rapp.to

Depositata il 22.3.2018

dall'Avv. Stefania DE FLORIO, elettivamente domiciliato in Salerno

Il Funzionario

alla Via in virtù di mandato in calce all'atto di
citazione—

ATTORE

CONTRO

— SpA, in persona del
legale rapp.te p.t., c.f. , difesa e rapp.ta dall'Avv.

, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via

in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione -

CONVENUTA

OGGETTO: Risarcimento danni.

Causa riservata a Sentenza all'udienza del 15.3.2018 sulle

CONCLUSIONI delle parti presenti in atti formalizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente Sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello
svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella
succinta enunciazione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni

giuridiche della decisione, anche con riferimenti a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n.4 – 118 att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 legge 69/2009.

Sintetico, la fattispecie è la seguente.....

L'attore assume che per il giorno 18.8.2015, alle ore 21:55, ha acquistato il biglietto di viaggio n.WB04015468A per il traghetto Napoli-Ischia e, recatosi presso la biglietteria per operare la conversione della prenotazione in biglietti effettivi di viaggio, nonché per versare la differenza di Euro 11,20 per passeggero non residente, apprendeva che il traghetto sarebbe partito solo alle ore 23:15. Non ha ricevuto, in uno alla moglie ed al figlio di soli 2 anni, alcuna assistenza e neppure l'informativa circa la possibilità del rimborso del biglietto – trasporto alternativo, ecc.. E' partito, poi, per la destinazione alle ore 00:00.

Invoca l'art. 408 Codice Navigazione ed il Regolamento UE 1177/2010 e chiede la condanna della convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria, oltre al risarcimento del maggior danno e con clausola di contenimento entro Euro 1.000,00.

Col favore delle spese ex art. 93 c.p.c..

Si è costituito in giudizio la Società convenuta con comparsa depositata il 29.11.2016, che, come da relative conclusioni, eccepisce la prescrizione del diritto azionato e dell'azione esperita, contesta l'an ed il quantum della domanda, insta per il rigetto della domanda stessa. Vinte le spese.

Raccolti i mezzi di prova, all'udienza del 15.3.2018, precisate le conclusioni definitive, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Preliminarmente, va rilevato che nel provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è sempre implicito quello di chiusura dell'attività istruttoria, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico.

Va evidenziato, preliminarmente, che sino alla fine del 2012, il trasporto marittimo di persone è stato disciplinato in Italia unicamente dal Codice della Navigazione.

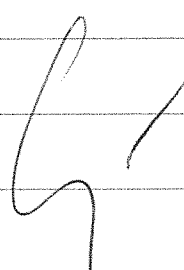
Nel 2009 la Convenzione di Atene è stata "adottata" dall'Unione Europea nel suo testo più recente, mediante inserimento come allegato I del Regolamento 392/2009, che disciplina appunto la responsabilità del vettore marittimo di persone.

Peraltro, l'art. 12 del Regolamento prevede che esso sia «applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di Atene per la Comunità, e in ogni caso non più tardi del 31 dicembre 2012».

Dato che la Convenzione non è entrata in vigore, solo con l'inizio del 2013 essa ha iniziato a disciplinare il trasporto di persone per mare nella comunità europea.

Il regolamento non si applicherà a tutti i trasporti; esso esclude infatti quello effettuati con navi passeggeri di classe C e D del regolamento 98/18/CE (riferimento da intendersi oggi al reg. 2009/45/CE) adibite a viaggi in ambito nazionale, che continueranno ad essere regolati dal codice della navigazione.

A prescindere quindi da ogni considerazione circa l'opportunità di estendere anche a tali trasporti nazionali le norme del Regolamento (e quindi della Convenzione di Atene ad esso allegata) ciò significa che



sono vigenti a partire dal 1 gennaio 2013 due sistemi di estinzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto: quello del codice della navigazione applicabile dal 1 gennaio 2013 ai soli trasporti nazionali su navi di classi C e D, e quello della convenzione di Atene, applicabile ai trasporti internazionali ed a quelli nazionali su navi di classe A e B.

Nella specie, quale onere gravante sulla parte convenuta che ha formulato la relativa eccezione, non risulta provato a quale classe appartiene la nave che ha effettuato il trasporto dell'attore.

Come detto, il regolamento CE 392/2009 incorpora come allegato la convenzione di Atene del 1974 nel testo modificato dal Protocollo di Londra del 2002.

La Convenzione stabilisce un termine preclusivo **biennale** per l'azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni originati da morte o lesioni personali dei passeggeri e da perdita o avaria dei bagagli (non decorso nel caso di specie).

La convenzione di Atene prevede però un ulteriore sbarramento temporale: è infatti ulteriormente previsto che il termine entro il quale deve essere introdotta l'azione non possa superare per effetto di interruzioni o sospensioni i **cinque** anni dalla data dello sbarco o dal momento in cui il passeggero o i bagagli avrebbero dovuto sbarcare con preferenza per la data posteriore fra le due (art. 16 punto 3 lett. a conv. Atene mod. prot. 2002). Il che configura abbastanza chiaramente un termine di decadenza, qualunque testo ufficiale si voglia prendere in considerazione.

Se tuttavia si accoglie l'interpretazione, più corretta, che il termine biennale di cui all'art. 16 punto 1 sia di prescrizione, allora tale concorrenza non si verifica, dato che la Convenzione contiene in sé norme di diritto speciale sia sulla decadenza che sulla prescrizione, che non lasciano quindi spazio alcuno all'applicazione dell'art. 418 del Codice della Navigazione.

Del resto, stante nella specie l'applicabilità del Regolamento (UE) n.1177/2010, art.2 n.1, lo stesso Regolamento all'art. 21 lascia impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto, anche a norma della direttiva 90/314/CEE., la quale è stata abrogata dalla Direttiva (UE) 2015/2302 che all'art.14, n.6, fissa il periodo di prescrizione in anni due.

Ciò posto, la domanda, ritenuta proponibile, va accolta nei termini di cui in motivazione.

Relativamente all'**an debeatur** della domanda, in punto di **fatto**, secondo la deposizione dei testi escussi nel corso dell'istruttoria appare non controverso che la partenza del traghetto Napoli-Ischia del 18.8.2015, prevista (oggettivamente, dal biglietto passeggeri in atti prodotto) alle ore 21:55, sia poi effettivamente avvenuta alle ore 00:00 stesso giorno.

In punto di **diritto**, al passeggero, considerato parte debole del contratto di trasporto, spetta una compensazione economia in caso di ritardo all'arrivo alla destinazione finale, pari al 25% del prezzo del

biglietto (senza detrazione per i costi legati a transazioni finanziarie) per un ritardo di almeno un'ora in un servizio fino a 4 ore (art.19, n.1 lett.a, Regolamento applicato), escluso che nella specie il passeggero sia stato informato del ritardo prima dell'acquisto del biglietto (l'attore ha appreso tale circostanza soltanto al momento dell'orario previsto per l'imbarco), che il ritardo sia stato causato dal passeggero stesso, ovvero che il ritardo sia dovuto a condizioni meteorologiche per il rischio di funzionamento sicuro della nave.

In effetti, secondo l'istruttoria, il traghetto Napoli-Ischia per la partenza prevista alle ore 21:15 con arrivo alle ore 23:45 (1 ora e 30 minuti è il tempo previsto per tale percorso), di contro è partito alle ore 00.00 con arrivo alle ore 01:30: ovvero, con un ritardo di 1 ora e 45 minuti.

Va ritenuta nella specie l'inapplicabilità degli artt.16-17-18 stesso Regolamento, atteso che la compagnia di trasporto ha informato l'attore comunque della situazione venutasi a creare e dell'orario successivo di partenza, che il trasporto è stato comunque effettuato (in termini di trasporto alternativo o rimborso del prezzo del biglietto).

Il D.Lgs.129/2015 attiene più propriamente all'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del vettore per il caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n.1177/2010.

Valga, infine, considerare che, per come pacifico in giurisprudenza (Cass. Civ.n. 1584/2018), nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento di una obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'inadempimento (anche per violazione dei doveri accessori), gravando sul debitore l'onere di

dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, per il dedotto titolo, in favore dell'attore della somma di Euro 11,93 (25% di Euro 47,70, quale prezzo del biglietto di esclusiva pertinenza dell'attore).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, fatta applicazione del D.M. 55/2014 (valori medi di liquidazione per le tutte le fasi, ridotti del 70%, scaglione fino ad Euro 1.100,00).

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti proposta, così provvede:

1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la _____ SpA in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, a titolo di compensazione economica, in favore di _____, della somma di Euro 11,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) Condanna la _____ SpA in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi Euro 142,00, di cui Euro 43,00 per esborsi ed Euro 99,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario s.g. 15%, I.V.A. e C.N.A. come per legge, se dovuti, che si attribuiscono ex art. 93 c.p.c. all' Avv. Stefania DE FLORIO;

3) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

SALERNO, 22 Marzo 2018

Il Giudice Onorario di Pace

Il Funzionario Giudiziario

12-2 MAR 2018
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Paolo Guadagno